



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO**

### **PROTOCOLLO UDIENZE PENALI**

tra

**Tribunale di Pesaro**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro**

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro**

#### **1. Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni sia per il Tribunale in composizione monocratica, che in composizione collegiale.**

**1.1** L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia di regola alle ore 9.00.

**1.2** La presentazione dell'arrestato per la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio con il rito direttissimo deve essere effettuata dal Pubblico Ministero procedente entro le ore 12.00, al fine di consentire al Tribunale la tempestiva fissazione dell'udienza nella stessa mattinata. Nei casi in cui la stessa udienza debba fissarsi il giorno successivo, inizierà non prima delle ore 9,00.

**1.3** Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione di procedimenti urgenti in camera di consiglio (quali ad esempio i procedimenti avanti al Tribunale del Riesame e gli incidenti di esecuzione).

**1.4** Per ogni processo, sia di competenza del Tribunale in composizione monocratica che di competenza del Tribunale in composizione collegiale, è tenuta un'udienza di prima comparizione (udienza filtro-smistamento) dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari ex articolo 491 c.p.p., alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione, o per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., all'ammissione dei giudizi di rito abbreviato.

**1.5** Nell'udienza di prima comparizione, all'esito dell'ammissione delle prove si individuano le udienze ritenute necessarie allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove ammesse e, nei processi di particolare complessità, si fissa, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti e il Tribunale si impegnano ad osservare con reciproca collaborazione. I calendari di udienza saranno formati tenendo conto della continuità del Pubblico Ministero e la fissazione di eventuali udienze straordinarie sarà concordata con il Pubblico Ministero. Al fine di agevolare la concreta attuazione della continuità del P.M., l'Ufficio della Procura si impegna a fornire entro il 31 luglio di ogni anno calendari indicanti le disponibilità dei singoli Pubblici Ministeri

**1.6** I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza all'udienza di prima comparizione o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze, fatti salvi i casi di legittimo impedimento.

**1.7** Per l'udienza di prima comparizione, di regola, non sono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove. La persona offesa o altro teste eventualmente presenti potranno essere assunti soltanto sull'accordo delle parti, fatte salve particolari ed indifferibili esigenze processuali.

**1.8** Nei decreti di citazione a giudizio (decreto di citazione diretta a giudizio, decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, decreto di giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio) sarà inserito il seguente avviso: *“la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale invece avrà l'obbligo di comparire”*

**1.9** Nell'ambito delle singole fasce orarie e, in ogni caso, nella effettiva trattazione, il giudice dà la precedenza ai procedimenti con imputati detenuti (anche se per altra causa) a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, prescrizione del reato ecc.), che determinino l'immediata definizione o il rinvio del processo.

Inoltre, in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il Giudice dà la precedenza nell'ordine, ai processi in cui siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, (tale previsione vale anche per le donne avvocato che si trovino in tale condizione) o provenienti da Regioni diverse dalle Marche. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati al Cancelliere, che le sottoporrà tempestivamente al magistrato. Nella stessa udienza, esauriti i precedenti criteri prioritari, il Giudice potrà anticipare all'interno della stessa fascia oraria o posticipare un processo, in ragione di concomitanti e documentati impegni dei difensori. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso contemperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è richiesta l'anticipazione o il differimento.

**1.10** Nei processi con imputati detenuti, l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è fissata entro un termine che consenta la notificazione della citazione dei testi, consulenti e periti e di regola non oltre un mese dall'udienza di prima convocazione, fatte salve esigenze particolari, anche correlate alla scadenza dei termini delle misure cautelari.

**1.11** Al fine di evitare rinvii, ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla cancelleria del giudice al più presto ed, in ogni caso, almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia sopravvenuto dell'imputato, al fine di consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione.

**1.12** Qualora nell'udienza di prima comparizione siano prospettate questioni preliminari o di ammissione delle prove particolarmente complesse, o comunque tali da ritardare in

modo significativo la trattazione degli altri processi fissati nella stessa udienza, la trattazione e la decisione di tali questioni sono rinviate ad altra data.

**1.13** Le produzioni documentali effettuate dalle parti devono essere corredate da un indice analitico con l'indicazione degli allegati e del fascicolato.

**1.14** Il Giudice fa affiggere il ruolo nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. Il giorno dell'udienza il ruolo verrà affisso sulla porta dell'aula prima dell'inizio dell'udienza stessa. I difensori possono chiederne il rilascio di una copia.

**1.15** Il ruolo è compilato in modo da non generare equivoci. Sono perciò indicati il rito (collegiale, monocratico, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome dell'imputato, ad eccezione delle udienze GIP-GUP e dei riti camerale, nonché, l'orario o fascia oraria (nelle udienze di smistamento) prima del quale non sarà chiamato. Nel ruolo di udienza sarà anche indicata l'attività da svolgere (smistamento, trattazione, discussione).

**1.16** Nel rinviare i procedimenti per istruttoria il Presidente/Giudice indica l'orario per ciascun procedimento tenuto conto della complessità del processo e del numero dei testimoni. In generale saranno riservate le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata e del pomeriggio per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

**1.17** Nel rinviare i giudizi per la sola discussione il Presidente/Giudice indica l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle ore 12,00 e delle ore 14.30 nel rito monocratico e delle ore 11.00 e delle 14.30 nel rito collegiale. Sarà garantita, di regola, l'unitarietà della discussione delle parti, fatte salve particolari esigenze processuali.

## **2. Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione collegiale**

**2.1** Nell'udienza di prima comparizione tutti i processi sono fissati dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e verranno chiamati secondo l'ordine stabilito nel prospetto di trattazione predisposto dal Presidente.

**2.2** Le udienze filtro/smistamento saranno celebrate prima delle udienze di rinvio successive alla prima, fatta comunque salva la priorità riconosciuta ai procedimenti con imputati detenuti. Il prospetto verrà affisso nella bacheca della competente Cancelleria entro le ore 12 del giorno prima dell'udienza e, prima dell'inizio dell'udienza, sulla porta dell'aula di udienza collegiale.

**2.3** La cancelleria del GUP si impegna, di regola, a trasmettere alla Cancelleria del dibattimento collegiale, il fascicolo del dibattimento almeno dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fatti salvi particolari situazioni processuali o procedimenti di particolare complessità.

**2.4** Nella formazione dei ruoli di udienza, sia nell'udienza di prima comparizione che nelle successive udienze di trattazione e discussione il Presidente si impegna a garantire la continuità del Pubblico Ministero titolare del procedimento.

### **3. Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione monocratica.**

**3.1** L'udienza di prima comparizione avanti al Tribunale in composizione monocratica è suddivisa in tre fasce orarie: **la prima fissata alle ore 9.00, la seconda alle ore 10.30 e la terza alle ore 12.00.**

**3.2** Nella prima udienza di comparizione non sono fissati più di 25 procedimenti da citazione diretta. Nella prima fascia oraria delle ore 9,00 sono fissati i procedimenti provenienti dal GUP, in numero non superiore a cinque .

**3.3** Il competente ufficio della Procura della Repubblica per i giudizi a citazione diretta e la Cancelleria del GUP si impegnano a trasmettere i fascicoli del dibattimento alla Cancelleria della Sezione Penale, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione, fatti salvi particolari situazioni processuali o procedimenti di particolare complessità.

**3.4** Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, il Giudice seguirà l'ordine di chiamata stabilito nel ruolo preventivamente predisposto ed affisso nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 12 del giorno prima dell'udienza e, il giorno stesso, sulla porta dell'aula di udienza monocratica, fatta salva la precedenza per i procedimenti con imputati detenuti e le altre situazioni prioritarie indicate nel paragrafo 1.10.

**3.5** Nell'udienza di prima convocazione le parti formulano per ogni singolo processo le richieste di applicazione della pena, sulle quali il Giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso.

**3.6** In caso di definizione del procedimento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., le parti si impegnano ad acquisire preventivamente il consenso del P.M. titolare del procedimento e a depositare la relativa istanza ex art. 444 c.p.p. nella cancelleria del Giudice procedente, almeno il giorno prima dell'udienza.

**3.7** Nei giudizi abbreviati ammessi, il Giudice acquisisce il fascicolo e fissa di regola, udienza per la discussione in camera di consiglio. Il processo potrà essere definito nella stessa udienza se si tratta di rito abbreviato non condizionato, con imputati detenuti e di non particolare complessità, la cui immediata definizione non comporti significativi ritardi per la trattazione degli altri procedimenti.

### **4 Udienze di trattazione: regole generali, comuni sia per il Tribunale in composizione collegiale, sia per il Tribunale in composizione monocratica.**

**4.1** Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, in modo da consentire lo svolgimento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese alle parti private, ai difensori e ai testimoni.

**4.2** L'udienza penale, nel rito collegiale, come in quello monocratico, è organizzata dal giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive (9,00-13,30) e in modo che non si protragga oltre le 17,30 (con una sospensione tra le ore 13,30 e 14,30, nel caso in cui l'udienza si protragga in orario pomeridiano, oltre le 15,30), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase. Il giudice organizza la prevedibile durata delle udienze anche con riguardo alle esigenze del cancelliere, ove tempestivamente segnalate.

**4.3** Ogni parte cura la tempestiva citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza e del nome del Giudice se il giudizio è avanti al Tribunale in composizione monocratica.

**4.4** I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza alle udienze o designano un sostituto, fatti salvi i casi di legittimo impedimento.

**4.5** I difensori di turno per soggetti maggiorenni liberi, ove non già presenti in aula dovranno, previa convocazione telefonica da parte della A.G., raggiungere la stessa entro il tempo massimo di 30 minuti dalla convocazione.

La convocazione telefonica al difensore di turno verrà effettuata dalla A.G.:

- a) qualora vi sia necessità, ad avviso del magistrato, di dover celebrare immediatamente lo specifico processo e non sia possibile nominare nell'immediatezza un difensore ex art.97, 4° co., presente in aula;
- b) qualora, nonostante la sussistenza di una tale necessità, non sia stato possibile procedere a mezzo di difensore comunque iscritto nella lista ivi immediatamente reperibile.

Si precisa, infatti, che il corretto criterio di nomina del difensore di ufficio ex art. 97 co. 4° CPP, è quello di impiegare il primo difensore iscritto, di turno o meno che sia, ivi immediatamente reperibile, a fronte dell'esigenza di dover celebrare comunque e subito un determinato processo.

**4.6** All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi.

**4.7** Il Giudice invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall'aula. I testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

**4.8** Qualora, per un impedimento del Giudice o altre insuperabili ragioni indipendenti dall'Ufficio, debba essere rinviato un singolo processo, il Giudice ne informa prima possibile tutte le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

**4.9** Qualora, per esigenze inderogabili dell'ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà tempestivo avviso e ne darà comunicazione alla Procura della Repubblica, nonché, alla segreteria del Consiglio dell'Ordine e a quella della Camera Penale, affinché queste ultime possano avvertire gli iscritti.

**4.10** I difensori si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data del rinvio.

**4.11** I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento appena ne vengono a conoscenza e, comunque, appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.

**4.12** La Procura della Repubblica si impegna nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del medesimo Sostituto Procuratore o V.P.O, che ha partecipato alla prima udienza istruttoria. Il Tribunale e la Procura della Repubblica si impegnano a garantire la continuità del Pubblico Ministero

**4.13** La motivazione contestuale viene redatta quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei processi successivi. In ogni caso, il Tribunale evita le motivazioni contestuali di complessa e non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superi l'orario di durata delle udienze come precisato al paragrafo 4.2 (ore 17.30). In caso di motivazione contestuale, la sentenza verrà messa a disposizione delle parti, al più tardi, il giorno successivo.

**4.14** Il Giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura di ogni decisione assunta al termine della camera di consiglio.

## **5. Udienza preliminare e udienza di convalida: regole specifiche.**

**5.1** All'udienza preliminare si applicano, qualora non incompatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale. Le udienze preliminari sono fissate con indicazione dell'orario per ogni processo, con un intervallo minimo di 15 minuti tra i processi in ruolo, da fissarsi preferibilmente nella prima parte della mattinata.

I riti alternativi saranno fissati nella seconda parte dell'udienza secondo gli orari indicati nel ruolo dal Giudice, garantendo la precedenza ai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare o comunque detenuti, anche per altra causa, tenuto conto della complessità del procedimento e delle altre situazioni prioritarie indicate nel paragrafo 1.10.

Le opposizioni all'archiviazione saranno fissate nella parte finale dell'udienza.

I procedimenti di esecuzione saranno fissati, di regola, prima dell'inizio dell'udienza preliminare.

Con riferimento ai procedimenti di esecuzione aventi ad oggetto la declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 186 comma 9 bis Codice della Strada, per ragioni di celerità ed economia processuale, non sarà fissata l'udienza camerale nel caso di integrale accoglimento dell'istanza di estinzione, con il parere positivo del P.M., tenuto conto che, in tal caso, non risulta pregiudicato l'interesse di alcuna delle parti ed, anzi, si snellisce il procedimento con risparmio anche delle spese di custodia, nel caso di veicolo confiscato.

In questi casi, i difensori inseriranno nell'istanza di estinzione un'espressa rinuncia all'udienza camerale.

**5.2** Nella formazione dei ruoli di udienza dovranno essere indicati la data dell'udienza, il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale GIP-GUP, il numero del registro generale notizie di reato, nonché, l'orario prima del quale non sarà chiamato.

Nel ruolo di udienza saranno anche indicati il tipo di procedimento e l'attività da svolgere (U.P., abbreviato, patteggiamento, trattazione discussione).

**5.3.** In caso di riti abbreviati di non particolare complessità, gli Avvocati potranno depositare, almeno due giorni prima dell'udienza preliminare, la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato rappresentando, ove ritenuto necessario, l'opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva. Il Giudice comunicherà al difensore in udienza la data dell'eventuale rinvio per la discussione.

**5.4** Nel caso in cui la richiesta venga avanzata nel corso dell'udienza stessa, la discussione potrà essere differita, sull'accordo delle parti, ad un orario successivo, oppure, essere rinviata ad altra data, al fine di non intralciare la trattazione degli altri processi e il regolare svolgimento dell'udienza.

**5.5** Le richieste di definizione del procedimento ex articolo 444 c.p.p., se già concordate con il P.M., potranno essere presentate nella Cancelleria del GUP almeno due giorni prima dell'udienza. In caso di impossibilità di deposito preventivo, le parti di regola si accorderanno prima dell'apertura dell'udienza.

**5.6** L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria del dibattimento, almeno 10 giorni dell'udienza di comparizione fatti salvi particolari situazioni processuali o procedimenti di particolare complessità. L'Ufficio del GUP trasmette il fascicolo del P.M. prima possibile e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, al fine di consentire al Pubblico Ministero il tempestivo deposito della lista testi.

Nella formazione del fascicolo del dibattimento il GUP osserva scrupolosamente le prescrizioni di cui all'articolo 431 c.p.p. e cura la costituzione di un apposito fascicolo, da inserire nel fascicolo del P.M., contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare.

**5.7** Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina di un interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *“la persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo, pertanto è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale invece avrà l'obbligo di comparire”*

**5.8** Gli Avvocati iscritti alle liste dei difensori di ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento, che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il GIP ne dà atto nel verbale d'udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

Il GIP segnala inoltre al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio che sia rimasto telefonicamente non reperibile per un tempo apprezzabile e comunque superiore ai 30 minuti, non giustificato.

Pesaro lì 12.11.2018

Il Presidente del Tribunale di Pesaro

F.to Dott. Giuseppe Lugi Fanuli

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro  
F.to Dott.ssa Cristina Tedeschini

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro  
F.to Avv. Danilo Del Prete